

RELAZIONE FIAIP VARESE

13 GIUGNO 2017

LOCAZIONI BREVI

MANOVRA D.L. 50/2017

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

ASPETTI GENERALI

**TRE
TIPOLOGIE
DISTINTE**

CASA VACANZA

B & B

AFFITTA CAMERE

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

ASPETTI GENERALI

DEFINIZIONI

B & B

LETTO E PRIMA COLAZIONE

**CASA
VACANZE**

**UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE PIÙ VOLTE
NELL'ANNO, PER BREVI PERIODI, A
VILLEGGIANTI DIVERSI**

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

GESTIONE DI UN B&B

- ✓ NASCE COME ATTIVITA' NON IMPRENDITORIALE
- ✓ ASSENZA DI DIPENDENTI
- ✓ ORGANIZZAZIONE FAMILIARE

- ✓ RIDOTTI ADEMPIMENTI FISCALI
- ✓ REDDITO DIVERSO
- ✓ DISCIPLINA REGIONALE

I BED AND BREAKFAST SONO QUELLE STRUTTURE A CONDUZIONE FAMILIARE DOVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ RICETTIVE CON SERVIZI DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE COSTITUITE DA UN'UNITÀ ABITATIVA A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE, ISCRITTA CON LETTERA "A" AL CATASTO. ALCUNE PICCOLE DIFFERENZE SONO COMUNQUE RICONTRABILI DA REGIONE A REGIONE, IN TERMINI DI NUMERO DI CAMERE, PARAMETRI URBANISTICI DELL'UNITÀ ABITATIVA IDONEA DIVENTARE B&B ETC...

L'ATTIVITÀ È GESTITA DA PRIVATI CHE, AVVALENDOSI DELLA LORO ORGANIZZAZIONE FAMILIARE, UTILIZZANO PARTE DELL'ABITAZIONE STESSA, IN CUI DIMORANO STABILMENTE, FINO AD UN MASSIMO DI 4 CAMERE DA LETTO E 12 POSTI LETTO (**REGIONE LOMBARDIA**). L'ATTIVITÀ PUÒ ESSERE INTRAPRESA PREVIA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ CON I RELATIVI PREZZI PRATICATI (ARTT. 19 - 20 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) PRESENTATA AL COMUNE ED ALLA PROVINCIA COMPETENTI PER TERRITORIO, SU MODULO PREDISPOSTO (SCIA) E FORNITO DALLA PROVINCIA, SU MODELLO REGIONALE

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

GESTIONE DI UN B&B



RAG. NICOLA MASTROIANNI


TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

GESTIONE DI CASE VACANZE

ELEMENTI ESSENZIALI

ATTIVITA'
RICETTIVA


NO
ALBERGHIERA



NO
SOMMINISTRAZIONE

UTILIZZO
TOTALE O
PARZIALE DI
IMMOBILI
ABITATIVI

CATEGORIA
CATASTALE



A (ESCLUSO A/10)

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

GESTIONE DI CASE VACANZE

SONO CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, INVECE, LE UNITÀ INDIVIDUABILI AL CATASTO COME ABITATIVE DI TIPO RESIDENZIALE (TRANNE REGIONE VENETO CHE RICHIEDE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE, DA ABITATIVO-RESIDENZIALE ("A") A TURISTICO-RICETTIVO ("D")), COMPOSTE DA UNO O PIÙ LOCALI ARREDATI E DOTATE DI SERVIZI IGIENICI E DI CUCINA, PER L'AFFITTO AI TURISTI, CON FORNITURA FACOLTATIVA DI SERVIZI ACCESSORI, QUALI BIANCHERIA E PULIZIE. **QUESTA TIPOLOGIA RICETTIVA DEVE ESSERE GESTITA UNITARIAMENTE E NON PER STANZE, COME ACCADE INVECE PER IL B&B O L'AFFITTACAMERE.**

L'ATTIVITÀ DI CASA VACANZE È LA GESTIONE NON OCCASIONALE E ORGANIZZATA DI UNA O PIÙ CASE O APPARTAMENTI AD USO TURISTICO. LA GESTIONE DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE NON PUÒ COMUNQUE INCLUDERE ALCUNA FORMA DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E/O BEVANDE. L'ATTIVITÀ È GENERALMENTE APERTA SU DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PRESENTATA - UNITAMENTE AI PREZZI PRATICATI - AL COMUNE ED ALLA PROVINCIA COMPETENTI PER TERRITORIO, SU MODULO PREDISPOSTO E FORNITO DALLA PROVINCIA, SU MODELLO REGIONALE. GENERALMENTE È PREVISTA UNA CLASSIFICAZIONE IN STELLE O SIMBOLI SIMILI IN OGNI REGIONE.

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

GESTIONE DI CASE VACANZE

EFFETTI DELLA GESTIONE
DELLE CASE VACANZE

PIU' LOCAZIONI PER
BREVI PERIODI

LOCAZIONI A
SOGGETTI DIVERSI

ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALE?
PROBLEMA DI DIFFICILE SOLUZIONE

GESTIONE DI CASE VACANZE

RIFERIMENTO NORMATIVO



D.LGS. N. 79/2011



**NORMATIVA REGIONALE DI
RIFERIMENTO**

ESIGENZA DI COORDINARE LE DUE NORMATIVE

**NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 1.10.2015 NR. 27**

DEFINIZIONI GENERALI

strutture ricettive
alberghiere

strutture ricettive non
alberghiere

**NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 1.10.2015 NR. 27**

STRUTTURE NON ALBERGHIERE

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) case e appartamenti per vacanze;**
- f) bed & breakfast;**
- g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
- h) aziende ricettive all'aria aperta

**NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 1.10.2015 NR. 27**

CASE PER FERIE ART. 23

- 1. LE CASE PER FERIE SONO STRUTTURE RICETTIVE ATTREZZATE PER IL SOGGIORNO DI PERSONE O GRUPPI E GESTITE, AL DI FUORI DI NORMALI CANALI COMMERCIALI, DA ENTI PUBBLICI O RELIGIOSI, ENTI PRIVATI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI OPERANTI, SENZA FINE DI LUCRO, PER IL CONSEGUIMENTO DI FINALITÀ SOCIALI, CULTURALI, ASSISTENZIALI O SPORTIVE, NONCHÉ DA ENTI O IMPRESE**
- 2. ALLE STRUTTURE DI CUI AL COMMA 1, GESTITE DA IMPRESE, POSSONO ACCEDERE SOLO I DIPENDENTI DELLE STESSE E I LORO FAMILIARI**

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

**NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 1.10.2015 NR. 27**

CASE E APPARTAMENTI VACANZE

ART. 26

(DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE)

- 1.** SONO DEFINITE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE LE STRUTTURE RICETTIVE GESTITE IN MODO UNITARIO E ORGANIZZATE PER FORNIRE ALLOGGIO E EVENTUALMENTE SERVIZI COMPLEMENTARI, IN UNITÀ ABITATIVE, O PARTI DI ESSE, CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE, COMPOSTE DA UNO O PIÙ LOCALI ARREDATI E DOTATI DI SERVIZI IGIENICI E DI CUCINA E COLLOCATE IN UN UNICO COMPLESSO O IN PIÙ COMPLESSI IMMOBILIARI.
- 2.** LE CASE E GLI APPARTAMENTI PER VACANZE POSSONO ESSERE GESTITI:
 - A) IN FORMA IMPRENDITORIALE;
 - B) **IN FORMA NON IMPRENDITORIALE**, DA COLORO CHE HANNO LA DISPONIBILITÀ **FINO A UN MASSIMO DI TRE** UNITÀ ABITATIVE E **SVOLGONO L'ATTIVITÀ IN MANIERA NON CONTINUATIVA**, OSSERVANDO A TAL FINE UN **PERIODO DI INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ NON INFERIORE A NOVANTA GIORNI ALL'ANNO**, ANCHE NON CONTINUATIVI. [\(2\)](#)

**NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 1.10.2015 NR. 27**

BED & BREAKFAST

Art. 29

(Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)

1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in **forma non imprenditoriale** da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in **non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto**, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al [comma 1](#) è esercitata al **numero civico di residenza anagrafica del titolare**, ivi comprese le pertinenze e **deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi**. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

**BED & BREAKFAST
ASPETTI FISCALI**


**NO ATTIVITA' D'IMPRESA
NO DIPENDENTI
SOLO FAMILIARE**

**NO P.IVA
NO CCIAA**

**NO FATTURE — SU RICHIESTA DEL CLIENTE RILASCIO RICEVUTA NON
FISCALE CON MARCA DA BOLLO DA 2 EURO SE IMPORTO > 77,46**


**BED & BREAKFAST
ASPETTI FISCALI**

R.M. 14.12.1998 N. 180



**NON E' SFRUTTAMENTO
IMMOBILE PER FINI
COMMERCIALI, ANCHE SE C'E'
PULIZIA E PRIMA COLAZIONE**

R.M. 13.10.2000 N. 155



E' ATTIVITA' SALTUARIA

**GESTIONE CASE VACANZE
ASPETTI FISCALI**

**REDDITO DA FABBRICATI
ART. 36 TUIR**

**REDDITO DIVERSO ART.
67 TUIR**

**REDDITO D'IMPRESA
ART. 55 TUIR**

**NO ATTIVITA'
COMMERCIALE**

**ATTIVITA'
COMMERCIALE
OCCASIONALE**

**ATTIVITA'
COMMERCIALE
ABITUALE**

GESTIONE CASE VACANZE ASPETTI FISCALI

REDDITI DA FABBRICATI

L'ATTIVITÀ RICETTIVA DI CASE E APPARTAMENTI VACANZE SE SVOLTA CON EROGAZIONE DEI SOLI SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI RICHIESTI DALLE LEGGI REGIONALI (AD ES. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI RISCALDAMENTO, FORNITURA INIZIALE DI BIANCHERIA, FORNITURA DI ARREDI E UTENSILI NECESSARIE PER LA CONSUMAZIONE/PREPARAZIONE DEI PASTI), SIA CONFIGURABILE COME UNA LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO CHE DARÀ LUOGO A REDDITI DI FABBRICATI (ART. 36 DEL TUIR) DA DETERMINARSI SECONDO LE REGOLE DELL'ART. 37 DEL T.U.I.R.

SERVIZI MINIMI

- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI DI RISCALDAMENTO,
- FORNITURA INIZIALE DI BIANCHERIA,
- FORNITURA DI ARREDI E UTENSILI NECESSARIE PER LA CONSUMAZIONE/PREPARAZIONE DEI PASTI

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

GESTIONE CASE VACANZE ASPETTI FISCALI

REDDITI DIVERSI

Diversamente, nell'ipotesi in cui vengano erogati **servizi ulteriori propri dell'attività alberghiera** e che esorbitano rispetto alla mera locazione (ad es. cambio giornaliero della biancheria, pulizia dei locali, servizi di ricevimento ospiti, interventi di manutenzione ordinaria degli impianti), l'attività in essere sarà produttiva di redditi d'impresa (art. 55 del Tuir) o di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR) se svolta in **maniera occasionale**.

GIURISPRUDENZA

TALE INTERPRETAZIONE RISULTA, PERALTRO, ESSERE CONFERMATA DALLA SENTENZA DEL 11/01/2005 N. 212 DELLA **COM. TRIB. REG. PER LA SARDEGNA** SECONDO LA QUALE *“SONO SOGGETTI AD IVA I CORRISPETTIVI DEI RESIDENCE VACANZE, IN QUANTO LA LORO ATTIVITÀ È INQUADRABILE COME TURISTICO ALBERGHIERA SOSTANZIANDOSI NELLA PRESTAZIONE DI UNA MOLTEPLICITÀ DI SERVIZI A FAVORE DELLA CLIENTELA (PULIZIA DEI LOCALI, FORNITURA DELLA BIANCHERIA, ENERGIA ELETTRICA SENZA LIMITI DI CONSUMO, SERVIZIO DI PORTIERATO ECC.) ED ESULANDO, IN TAL MODO, DAL SEMPLICE RAPPORTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI, SEPPURE ARREDATI”*.

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

GESTIONE CASE VACANZE ASPETTI FISCALI

GIURISPRUDENZA SENTENZA 20.3.2014 N. 6501

“(...) LA FORNITURA DI DETTI SERVIZI DI CAMBIO SETTIMANALE DELLA BIANCHERIA E DI PULIZIA DEI LOCALI (...) CARATTERIZZA I RAPPORTI TRA LA CONTRIBUENTE E I SUOI CLIENTI COME RAPPORTI DI PRESTAZIONE ALBERGHIERA E NON DI LOCAZIONE. (...)”

*IN CONCLUSIONE SI DEVE AFFERMARE IL PRINCIPIO CHE NELL'IPOTESI DI CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UN IMMOBILE ARREDATA ACCOMPAGNATA DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI NON DIRETTAMENTE INERENTI AL GODIMENTO DELLA RES LOCATA (COME LA CLIMATIZZAZIONE O LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, LUCE E GAS), MA DI CARATTERE PERSONALE (COME LE PULIZIE OD IL CAMBIO DELLA BIANCHERIA) - IL RAPPORTO, SPECIALMENTE SE SI INSERISCA IN UN ATTIVITÀ AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI IMMOBILI, **NON È QUALIFICABILE COME LOCAZIONE IMMOBILIARE** AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 10, PUNTO 8, D.P.R. 633/72.”*

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

DEFINIZIONE DI LOCAZIONE TURISTICA BREVE

LOCAZIONE NON
SUPERIORE A 30 GIORNI

+

PULIZIA E CAMBIO
BIANCHERIA

"I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI, IVI INCLUSI QUELLI CHE PREVEDONO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA DI BIANCHERIA E DI PULIZIA DEI LOCALI, STIPULATI DA PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA, DIRETTAMENTE O TRAMITE SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, ANCHE ATTRAVERSO LA GESTIONE DI PORTALI

**DECORRENZA NOVITA'
CONTRATTI STIPULATI A FAR DATA DAL 1 GIUGNO 2017**

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

TASSAZIONE REDDITI LOCAZIONE TURISTICA BREVE

CEDOLARE SECCA
21%



TASSAZIONE ORDINARIA

OPZIONE IN DICHIARAZIONE
GIÀ POSSIBILE PRIMA DEL DL. 50/2017
CIRCOLARE AE N° 26/E DEL 1 GIUGNO 2011

NOVITA'

LA CEDOLARE SECCA SI APPLICA ANCHE AI CORRISPETTIVI LORDI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SUBLOCAZIONE E DAI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO STIPULATI DAL COMODATARIO AVENTI AD OGGETTO IL GODIMENTO DELL'IMMOBILE ABITATIVO A FAVORE DI TERZI

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

LOCAZIONE TURISTICA BREVE

DECORRENZA

**CONTRATTI DI LOCAZIONE
STIPULATI DAL 1 GIUGNO
2017**

**DISPOSIZIONI
ATTUATIVE**

- ◆ **REGOLAMENTO DA EMANARSI ENTRO 90 GG. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DL. 50/2017**
- ◆ **CRITERI PER PRESUNZIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE AVENDO RIGUARDO AL NR. DI IMMOBILI LOCATI ED ALLA DURATA DELLE LOCAZIONI**

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

LOCAZIONE TURISTICA BREVE OBBLIGHI AGENTI IMMOBILIARI

1

COMUNICAZIONE DATI
CONTRATTI CONCLUSI PER
LORO TRAMITE

2

SOSTITUTI D'IMPOSTA
**SE INCASSANO I CANONI PER
CONTO DEL LOCATORE**

3

PAGAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO/CONTRIBUTO DI
SOGGIORNO
**se incassano il canone o corrispettivo della locazione per conto
del locatario**

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013


NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

LOCAZIONE TURISTICA BREVE
OBBLIGHI AGENTI IMMOBILIARI

COMUNICAZIONE DATI CONTRATTI CONCLUSI PER LORO TRAMITE

inadempimento

entro il 30 GIUGNO di ogni anno
trasmissione dati dei contratti
relativi all'anno precedente



omessa, incompleta o infedele comunicazione
SANZIONE da 250 a 2.000 euro

riduzione alla metà per comunicazioni
corrette/trasmesse entro i 15 gg. successivi alla
scadenza

NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

**LOCAZIONE TURISTICA BREVE
OBBLIGHI AGENTI IMMOBILIARI**

SOSTITUTI D'IMPOSTA

**Gli agenti qualora incassino i
canoni DEVONO operare una
ritenuta del 21%**



**ALL' ATTO DEL PAGAMENTO AL
BENEFICIARIO**



OBBLIGO CERTIFICAZIONE



**VERSAMENTO ALL'ERARIO ENTRO
IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO**

NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

**LOCAZIONE TURISTICA BREVE
OBBLIGHI AGENTI IMMOBILIARI**

IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Gli agenti qualora incassino i
canoni SONO RESPONSABILI DEL
PAGAMENTO**

**e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal
regolamento comunale**

NOVITA' ART. 4 D.L. 50/2017

LOCAZIONE TURISTICA BREVE CEDOLARE SECCA

ERA GIÀ POSSIBILE ADERIRE AL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA" INTRODOTTI DALL'ART. 3 DEL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 A PARTIRE DAL 7 APRILE 2011

REGIME DI TASSAZIONE SOSTITUTIVA PER I REDDITI DERIVANTI DALLA **LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO** E DELLE RELATIVE PERTINENZE.

TRATTANDOSI DI CONTRATTI DI BREVE DURATA NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 26/E DEL 1 GIUGNO 2011) HA PREVISTO L'OPZIONE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI FATTO SALVO IL CASO DI REGISTRAZIONE VOLONTARIA DEL CONTRATTO

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

NOVITA' ART. 54-bis D.L. 50/2017

LAVORO ACCESSORIO
nuovo regime sostitutivo dei VOUCHER

AMBITO DI
APPLICAZIONE

DATORI DI LAVORO CON MAX 5 DIPENDENTI

ESCLUSIONI

- Imprese edili
- Imprese agricole
- Appalti in genere

NOVITA' ART. 54-bis D.L. 50/2017

LAVORO ACCESSORIO
nuovo regime sostitutivo dei VOUCHER

**MODALITA' DI
ACCESSO**

SOTTOSCRIZIONE DI UN "CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE" con il lavoratore

REGISTRAZIONE SU SITO INPS (piattaforma dedicata all'assolvimento di tutti gli adempimenti)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione con indicazione del compenso pattuito

NOVITA' ART. 54-bis D.L. 50/2017

LAVORO ACCESSORIO nuovo regime sostitutivo dei VOUCHER

CONDIZIONI

MASSIMALI	5.000 euro in capo al prestatore
	5.000 euro in capo all'utilizzatore
	2.500 euro per i rapporti tra gli stessi prestatori/utilizzatori
PRESTAZIONE	DURATA massima giornaliera 4 ore
	limite di 280 ore annuali - in caso di superamento trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a T.I.
RETRIBUZIONE	Voucher presso poste tabaccai e inps
COMPENSO ORARIO	Netto prestatore 10 euro - costo totale 12 euro (1,65 contributi INPS - 0,25 INAIL - 0,10 servizio)

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

NOVITA' ART. 54-bis D.L. 50/2017

LAVORO ACCESSORIO nuovo regime sostitutivo dei VOUCHER

CONDIZIONI

Ai fini del computo dei limiti dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi delle categorie dei prestatori di seguito elencati sono computati al 75%:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
- giovani con meno di 25 anni (se regolarmente iscritti ad un ciclo scolastico/universitario)
- persone disoccupate
- percettori di prestazioni di sostegno del reddito

SCOLARI & PARTNERS

VIA RAMAZZOTTI – 20

21047 - SARONNO

TEL. 0225060267 – FAX 0225060260

WWW.SPTAL.COM

WWW.MASTROIANNITRIBUTARISTA.IT

RAG. NICOLA MASTROIANNI

TRIBUTARISTA QUALIFICATO LAPET DI CUI ALLA LEGGE 4/2013